

Continuazione del rapporto di lavoro durante il periodo di preavviso

Durante il preavviso non sussiste il diritto a lavorare.

Esso pertanto può ben essere sostituito con l'indennità di preavviso.

Cassazione 21 maggio 2007 n.11740 la cui massima dice:

“L'articolo 2118 del codice civile va interpretato nel senso che esso riconosce in maniera inequivocabile sia al datore di lavoro, sia al lavoratore il diritto di recedere dal contratto previo preavviso, essendo regolate in maniera esaustiva tutte le conseguenze della mancanza di questo, così da precludere un'interpretazione del dato normativo nel senso della continuazione del rapporto durante il periodo di preavviso allorchè il datore di lavoro abbia estromesso il lavoratore manifestando la volontà di interrompere il rapporto con effetto immediato.

La sentenza appare contraria alla tesi della c.d. “efficacia obbligatoria del preavviso” che ritiene il preavviso come la semplice trasformazione del rapporto in un contratto a termine, comportando però tutti gli obblighi connessi al rapporto di lavoro.

La sentenza è annotata da Francesco Alvaro in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n.1/2008 pag. 164.